

Rapporto delle Commissioni della gestione alle Camere federali sulle ispezioni e richieste nel 1983

del 16 aprile 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Il controllo corrente dell'amministrazione, che noi attuiamo indipendentemente dall'esame dei rapporti di gestione, non sfocia automaticamente ogni anno su risultati che richiedano di essere consegnati in un rapporto; per esempio nel presente rapporto solo l'ispezione effettuata dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati presso l'*Ufficio federale per la protezione dell'ambiente* forma oggetto di un esposto dettagliato. Altre inchieste o vennero già descritte in rapporti pubblicati (p. es. il controllo della riorganizzazione dell'acquisto d'armamenti), oppure sono ancora in elaborazione (p. es. le ispezioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sugli impieghi presso il Dipartimento militare federale, sui diversi sistemi di contingentamento e sull'interruzione dei lavori di sviluppo ad opera dell'Azienda delle PTT di un sistema integrato di telecomunicazione).

Vi preghiamo di prendere atto del presente rapporto.

16 aprile 1984

In nome delle Commissioni della gestione:

I presidenti,

A. Rüttimann, consigliere nazionale

A. Hänsenberger, consigliere agli Stati

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sulle sue ispezioni

L'iniziativa parlamentare della Commissione della gestione concernente la *limitazione degli effettivi del personale* è stata adottata dalle Camere federali il 24 giugno 1983 in forma di una modificazione della legge federale a sostegno dei provvedimenti per migliorare le finanze federali (RS 611.01); il Consiglio federale ne ha stabilito l'entrata in vigore al 1º novembre 1983 (RU 1983 1382). Il nuovo disciplinamento è stato applicato per la prima volta in occasione dell'esame del bilancio di previsione per il 1984.

In seguito alle discussioni avvenute durante la sessione invernale 1982 sul suo rapporto concernente i problemi della *radiodiffusione per satellite* (Boll. uff. N 1982 p. 1586), la Commissione ha riesaminato la divergenza nei confronti del Consiglio federale riguardo alla competenza; essa ha deciso di mantenere il suo parere secondo il quale una concessione per la radiodiffusione non può essere rilasciata se mancano le basi legali sufficienti (contrariamente a quanto avviene per l'esercizio di satelliti di telecomunicazione che ritrasmettono programmi di radiodiffusione - Boll. uff. N 1983 p. 892). Nel corso della sessione estiva 1983, la Commissione ha presentato un rapporto sulla sistemazione di una panetteria nel centro d'esercizio postale di Zurigo-Mülligen (Boll. uff. N 1983 p. 913). Dacché i due Consigli hanno trasmesso mozioni nelle quali è chiesto il blocco dell'attuazione di tale progetto, il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda delle PTT ha rinunciato a terminare l'impianto della panetteria.

Per quanto concerne il *controllo dell'efficienza dei progetti d'aiuto allo sviluppo*, che già è stato esaminato nell'ultimo rapporto annuo, la Commissione, d'intesa con la Delegazione delle finanze, ha scelto un progetto in Nepal. Per verificarne l'attuazione, il perito del Parlamento si è recato sul posto. Non siamo ancora in possesso del suo rapporto.

Durante l'anno trascorso, la Commissione ha avviato, ma non ancora terminato, l'esame dei temi seguenti:

- La *gestione dei posti nel Dipartimento militare federale* fornisce alla Commissione l'occasione di esprimersi riguardo alle condizioni che devono essere soddisfatte affinché la limitazione degli effettivi, stabilita nella legge, produca un aumento dell'efficacia nell'amministrazione federale.
- La nostra politica economica prevede *sistemi di contingentamento*. Trattasi di verificare taluni di essi da tre angolature, ossia: la base legale, la distorsione concorrenziale come effetto secondario e il loro impatto sull'approvvigionamento economico del Paese.
- L'arresto dei lavori di sviluppo di un sistema di telecomunicazione integrato (IFS), da parte dell'Azienda delle PTT, pone un determinato numero di questioni che concernono l'organizzazione e la direzione di progetti complessi di sviluppo, come anche l'evoluzione dell'industria elettronica in Svizzera.

- I ritardi subentrati nello sviluppo di compiti sussidiati, come anche i disaccordi tra la Confederazione ed i Cantoni riguardo ai *sussidi federali per gli investimenti nelle università* incitano la Commissione a riesaminare il tema inerente alla messa in opera dell'aiuto federale agli atenei.
- La Commissione, dacché ha dovuto trattare due domande inerenti all'attuazione di opere edili presso il Politecnico federale di Zurigo, sta esaminando esaustivamente la procedura seguita all'atto della compilazione di progetti di costruzione. Tale disamina ha dato avvio a discussioni, tra la Commissione delle finanze, il Gruppo delle costruzioni e la Commissione della gestione, sulla ripartizione dei compiti di controllo parlamentare in questo settore.

È probabile che la maggior parte di queste inchieste verranno condotte in porto prima della sessione estiva 1984 e che potranno essere trattate nel Consiglio nazionale simultaneamente con il rapporto di gestione del Consiglio federale.

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati sulle sue ispezioni

1 Compendio

Il rapporto del Consiglio federale concernente le direttive per la politica d'armamento ha indotto le Commissioni della gestione a procedere ad un *controllo a posteriori della riorganizzazione dell'acquisto di armamenti*. Le due Commissioni hanno istituito un gruppo di lavoro comune, il quale, in quanto già oggi sia possibile un giudizio, è giunto alla conclusione che la riorganizzazione prevista dal Consiglio federale progredisce essenzialmente nella direzione indicata dalle Commissioni della gestione. Nel cammino verso un'efficienza accresciuta nell'opera d'acquisto di armamenti, taluni progressi sono bensì già stati attuati, ma altri, di cui alcuni assai importanti, devono ancora essere realizzati (cfr. versione tedesca del testo nel Boll. uff. S 1983 p. 632; la versione francese apparirà nel Boll. uff. N della sessione primaverile del 1984).

Durante ispezioni svolte presso gli uffici federali, la Commissione ha verificato in particolare l'applicazione delle direttive del Consiglio federale sulla *gestione degli affari amministrativi*. Essa costata che, di regola, i necessari strumenti gestionali sono disponibili e presenterà un rapporto pertinente quando, in seduta plenaria, verrà trattato il rapporto di gestione del Consiglio federale.

Riproduciamo in seguito un breve compendio delle diverse ispezioni cui la Commissione ha proceduto. Soltanto l'ispezione svolta presso l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente costituirà oggetto di un rapporto particolareggiato.

2 Ispezione di diversi uffici federali

La *Centrale federale degli stampati e del materiale* (UCFSM) è responsabile dell'approvvigionamento con macchine e materiale d'ufficio dell'amministrazione centrale della Confederazione e dei Politecnici federali, come anche di quanto concerne gli stampati della Confederazione. Può chiedere alle unità amministrative, che le trasmettono le necessarie ordinazioni, di giustificare il loro fabbisogno; nondimeno, questo controllo è puramente formale. In materia d'acquisto di macchine d'ufficio, la Centrale deve potersi fare un'immagine del mercato, per i prossimi due o tre anni, che le consenta di scegliere opportunamente i prodotti nella vastissima gamma offerta dai fabbricanti; un compito, questo, che le cagiona le maggiori difficoltà. L'UCFSM mantiene rapporti stretti con l'Ufficio federale dell'organizzazione, che è competente per l'acquisto nel settore dell'informatica. Poiché il limite tra macchine d'ufficio e calcolatori sta quasi scomparendo, è risultato neces-

sario stabilire per scritto una ripartizione più puntuale delle attribuzioni tra i due uffici.

L'Ufficio federale della pianificazione del territorio è soprattutto l'organo qualificato della Confederazione in materia di sistemazione del suolo ed assicura la collaborazione con i Cantoni. Nel 1972, il servizio del delegato alla pianificazione del territorio è stato rapidamente aumentato ad un effettivo di 30 collaboratori onde poter attuare il decreto federale urgente. Il primo disegno di legge prevedeva una centralizzazione più importante ed un maggior influsso dell'Ufficio sui Cantoni. All'atto dell'istituzione dell'Ufficio, l'organizzazione esistente ha dovuto esservi integrata, compreso il personale, il quale è stato ripartito in gruppi di pianificazione per l'esecuzione della legge federale. Questa duplice destinazione è risultata notevolmente utile per la cooperazione con i Cantoni. Per l'Ufficio, l'approvazione dei piani direttori costituirà, ancora per i due o tre prossimi anni, un importante onere di lavoro, che dovrebbe successivamente diminuire in modo da consentire probabilmente una riduzione degli effettivi di alcune unità.

Secondo la concezione attuale, la sistemazione del territorio non consiste nella determinazione delle finalità o della pianificazione valevole per i prossimi 20 a 25 anni, ma nell'elaborazione di soluzioni applicabili ai conflitti attuali nel settore dell'utilizzazione del suolo. Nel piano direttore devono essere concordate soltanto le attività che esplicano effetti sulla destinazione del territorio. Soggiacciono all'alta vigilanza della Confederazione unicamente le destinazioni inerenti a progetti federali o che devono essere coordinate con i Cantoni limitrofi. L'obbligatorietà del piano direttore non pregiudica la futura autorizzazione di un progetto, dacché esso non persegue lo scopo di giudicare una determinata realizzazione, ma stabilisce unicamente l'ubicazione nel caso di decisione affermativa.

L'ispezione svolta presso *l'Ufficio federale della fanteria* ha avuto per oggetto questioni d'organizzazione, d'equipaggiamento e d'istruzione delle truppe di montagna. La Commissione ne ha tratto le seguenti impressioni:

Considerato dall'angolatura gestionale, il numero di servizi direttamente subordinati al capo d'arma (11 soltanto nel settore dell'istruzione) è troppo elevato, ancorché egli giudichi che la struttura vigente sia ottimale. Dopo aver esaminato altre possibilità, anche il Dipartimento condivide questo parere. Nondimeno, la Commissione della gestione ritiene che i compiti assunti dal capo d'arma rispetto ai suoi numerosi subordinati siano troppo impegnativi e che pertanto l'impediscano di dedicarsi sufficientemente alle sue altre mansioni.

La Commissione giudica poco soddisfacente il modo in cui è disciplinata la competenza degli istruttori di circondario. Infatti, secondo il regolamento dell'Ufficio federale della fanteria, il ruolo che essi assumono rispetto ai comandanti di scuola, competenti in primo luogo, è limitato alla consultazione e alla sorveglianza, ciò che può cagionare contrasti. Il modo in cui è concepita la carica d'istruttore di circondario non evidenzia in modo sufficiente che trattasi di un grado intermedio con propria facoltà decisionale.

In seguito alle critiche manifestatesi riguardo alle scarpe di montagna, sono state svolte prove con nuove scarpe adatte per l'inverno, che dovrebbero consentire la scelta del tipo più adeguato. La Commissione costata che sono occorsi quasi due anni per dar seguito alla proposta parlamentare. In questa circostanza, è lecito chiedersi se alla richiesta della commissione militare è stata veramente dedicata l'attenzione necessaria.

L'opportunità della commissione per il servizio alpino non è unanimemente approvata. Sembra che non sia stata ancora soddisfatta la raccomandazione della Commissione della gestione, che suggeriva l'esame del ruolo di tutte le commissioni consultive a disposizione del Dipartimento militare per le questioni d'armamento (rapporto del 2 maggio 1981 concernente le commissioni extra-parlamentari). Nondimeno, secondo un'informazione del Dipartimento, sarebbe ora previsto d'esaminare seriamente la questione della soppressione della commissione suindicata.

L'Amministrazione federale delle finanze funge anzitutto da stato maggiore direzionale del Dipartimento delle finanze per quanto concerne la gestione delle finanze federali. Rientrano parimente nell'ambito della sua competenza il bilancio di previsione, i conti e la pianificazione finanziaria, come anche i rapporti con la Banca nazionale, che è responsabile della politica monetaria.

L'istituto d'emissione può stabilire di moto proprio le finalità in materia di massa monetaria, tenuto però conto che esso deve previamente concertarsi con il Consiglio federale. Tuttavia, riguardo ai problemi importanti, hanno luogo giornalmente colloqui telefonici tra l'Amministrazione delle finanze e la direzione della Banca nazionale e finora non sono mai sorte serie divergenze d'opinione. La sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulla Banca nazionale è attuata soltanto dal Consiglio federale, cui appartiene il diritto di nominare gli organi della Banca ed approvarne i regolamenti, il rapporto di gestione e il conto annuo.

In occasione dell'ispezione svolta presso l'*Ufficio federale dei problemi congiunturali*, la Commissione si è precipuamente interessata del promovimento della ricerca, che è attuato sotto la direzione della commissione per il promovimento delle ricerche scientifiche. Invero, questa commissione è uno degli strumenti della politica di sviluppo economico onde solo mediatamente si occupa di politica della ricerca. Per contro, la ricerca fondamentale è di competenza del Fondo nazionale. Nel corso dell'ultimo quadriennio, le spese approvate dalla commissione sono ammontate a 47,1 milioni di franchi, che hanno permesso l'investimento complessivo di 96,8 milioni di franchi nella ricerca e nello sviluppo.

Le domande di sussidio devono essere corredate di un progetto di ricerca stabilito secondo principi rigorosi, determinante chiaramente la finalità perseguibile e prospettante un metodo realistico. Esse devono inoltre comprendere un preventivo e un piano d'occupazione del personale. Il controllo dei risultati ottenuti è eseguito una volta all'anno dal relatore della commissione, che ha esaminato la domanda di sussidio. Il relatore procede inoltre ad un ultimo controllo dopo il compimento del progetto e al riguardo si

fonda sui rapporti presentati dal responsabile dell'opera. Il rimborso dei sussidi, che è disciplinato contrattualmente, può essere praticamente ottenuto soltanto in caso di alienazione del brevetto e della licenza, essendo la vendita l'unica operazione che la Confederazione può facilmente verificare. *All'Ufficio federale dell'economia delle acque* incombe soprattutto l'esercizio dell'alta sorveglianza della Confederazione sul modo in cui i Cantoni svolgono il loro compito nel settore dell'economia idrica. Questo compito, che ancora negli anni sessanta era svolto da tre sezioni dell'Ufficio, è presentemente esercitato soltanto da un unico agente. Qualora trattasi di impianti idrici situati integralmente in territorio svizzero, l'Ufficio deve esaminare la razionalità dell'impiego previsto. Compila un parere per il Cantone competente, che deciderà liberamente, ed evita così di intervenire negli affari cantonali. Questo principio non può però essere applicato nei casi in cui sorgano conflitti d'interesse tra diversi Cantoni o qualora il rilascio della concessione spetti al Consiglio federale. Va inoltre rilevato che è previsto di ridefinire la nozione di alta sorveglianza in occasione della revisione della legge sull'utilizzazione delle forze idriche.

Il controllo della sicurezza delle grandi dighe incombe soprattutto al loro proprietario. L'Ufficio esamina precipuamente i piani di costruzione di nuove opere e partecipa al controllo approfondito eseguito ogni quinquennio. Nel 1979, la Commissione della gestione aveva chiesto l'approntamento di un dispositivo d'allarme per il tempo di pace, che sarà infatti attuato a contare dal 1° gennaio 1985 mediante il sistema METALERT (cfr. rapporto pertinente in FF 1980 II 357). La sorveglianza delle dighe situate in territorio svizzero è gratuita, dachché non sussistono fondamenti legali che consentirebbero di riscuotere tasse, come l'aveva chiesto la Commissione della gestione. Dalle informazioni più recenti risulta che, contrariamente a quanto è stato a suo tempo dichiarato davanti alla Commissione della gestione, l'introduzione di tasse non pregiudicherebbe i rapporti con i proprietari delle opere.

La *sottodivisione del materiale generale dell'Azienda delle PTT* acquista annualmente materiale generale per 220 milioni di franchi circa. Trattasi di mobili e di macchine, di materiale d'esercizio, di tessili come anche di stampati (ad es. gli annuari telefonici). Gli acquisti, di principio, sono centralizzati ed i circondari, generalmente, non possono procedervi direttamente. Due volte l'anno, essi ordinano il loro materiale minuto presso la direzione generale, tenuto conto che sono acquistati secondo il bisogno soltanto gli apparecchi speciali, come le macchine per il trattamento elettronico dei dati. La sottodivisione può influenzare i provvedimenti di risparmio soprattutto attraverso discussioni con la divisione competente della direzione generale, cui però spetta la decisione finale sull'ordinazione.

Mentre le domande di materiale ordinario dei circondari non vanno motivate specificamente, essendo accettate d'ufficio, quelle straordinarie devono esserlo. Quando i bisogni effettivi risultano minori del previsto non insorge alcun pericolo che i circondari utilizzino nondimeno la totalità del credito, poiché la gestione è centralizzata presso la sottodivisione. I rapporti coi fornitori sono retti dalla pertinente ordinanza. Viene scelta l'offerta più

vantaggiosa, con la riserva che, per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, tutta la carta va acquistata in Svizzera. Quanto attiene alle telecomunicazioni (affidate sovente all'estero ad enti non statali) sfugge al GATT: gli annuari telefonici non cadono dunque sotto le normative del medesimo.

3 Ispezione effettuata presso l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente

31 Costatazioni

311 In generale

L'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente è nato, nel 1971, dall'Ufficio federale della protezione delle acque e, da allora, si occupa dell'applicazione dei disposti costituzionali sulla protezione delle acque, dell'ambiente e della pesca. Gli spetta anche di preparare la legislazione relativa e di esercitare la sorveglianza sul modo in cui i Cantoni la attuano. Allorché, data la nuova legge sulla protezione dell'ambiente, la Confederazione è incaricata essa stessa dell'attuazione, questa ricade nell'ambito di competenza dell'Ufficio, ma può anche ricadere nell'ambito di competenza di altri uffici federali specializzati. Tuttavia, l'Ufficio di cui parliamo, in quanto ufficio specifico della Confederazione, deve essere sempre consultato. Ne viene che l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente è obbligato, per la logica stessa delle cose, di cooperare con diversi servizi federali e cantonali e deve coordinarne l'attività dal profilo della tutela dell'ambiente, provvedendo all'uopo ad emanare le necessarie direttive tecniche nonché a fissare le norme generali. Inoltre, l'Ufficio gestisce autonomamente una rete nazionale di misure idrologiche che copre le principali risorse idriche del Paese (questo compito apparteneva prima all'Ufficio federale dell'economia delle acque). L'Ufficio di cui parliamo si struttura dunque, oggi, come segue: i servizi centrali, due divisioni principali (una per la protezione delle acque e del suolo, l'altra per la protezione contro gli inquinamenti) e il servizio idrologico nazionale, che gli è stato affidato come servizio annesso e che possiede uno statuto speciale. Eccetto i cinquanta collaboratori di quest'ultimo servizio, l'Ufficio, che comprende attualmente 143,5 posti d'organico, è raggruppato in uno stesso edificio.

Tra i numerosi campi d'attività che ricadono nella tutela dell'ambiente, l'Ufficio mette l'accento sulla protezione dell'aria, la lotta contro i rumori, la protezione contro le sostanze pericolose per l'ambiente, la gestione dei rifiuti e la protezione della qualità del suolo. Esso esercita tal molteplice attività affidandosi ad alcuni principi enunciati nella legge del 7 ottobre 1983 sulla tutela dell'ambiente. Tra questi principi, risultano veramente cardinali i seguenti: il *principio della prevenzione*, secondo il quale le immissioni devono essere quanto possibile limitate già in radice, e ciò si applica segnatamente agli inquinamenti atmosferici e fonici che devono, indipendentemente dal quadro generale delle immissioni, essere limitati in tutta la misura permessa dallo stato della tecnica e dalle condizioni d'esercizio, purché ciò risulti economicamente sopportabile; il *principio della compatibilità ambien-*

tale, secondo il quale sia l'autore del danno eventuale, sia le autorità devono previamente valutare in qual misura gli impianti, i mezzi di produzione e le sostanze utilizzate arrischiano di ledere l'ambiente; il *principio della causalità*, esprimibile nell'apoftegma che chi cagiona un provvedimento di tutela dell'ambiente ne deve sopportare le spese; il *principio della globalità*, secondo il quale occorre coordinare le misure di tutela ambientale in modo da pervenire a un risultato organico ottimale; il *principio della cooperazione*, secondo il quale tutti i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni devono collaborare e possono anche far capo, per l'esecuzione, a persone che non appartengono all'amministrazione; infine il *principio del federalismo*, secondo il quale, per mettere in opera tutto quanto si è detto sinora, verranno emanati precisi disposti solo qualora risultino indispensabili per ottenere una regolamentazione uniforme per tutto il territorio nazionale.

Attualmente, la protezione dell'ambiente ha raggiunto un grado tale di realizzazione (segnatamente nella protezione delle acque, retta da disposti già preesistenti) da rendere necessaria una ridefinizione delle finalità originariamente fissate. Mentre un tempo la protezione delle acque, oltre all'inventario delle medesime, aveva una finalità in se stessa conclusa, che era quella di depurare al massimo le acque usate, oggi questa chiusura schematica non è più proponibile e bisogna invece attuare un approccio globale del problema, dal quale dedurre a quali criteri debba soddisfare una *protezione delle acque modulata secondo gli effettivi bisogni*. Visti da questa nuova ottica globalizzante, taluni provvedimenti originariamente previsti sono apparsi troppo drastici, altri invece insufficienti. L'esiguità dei mezzi finanziari a disposizione dei poteri pubblici hanno indotto a ragionare viepiù in termini di costo/utilità, così da graduare adeguatamente l'importanza di ciascuna delle misure possibili in tema di protezione delle acque. In questo contesto il controllo dei risultati ottenuti grazie ai provvedimenti già operanti svolge un ruolo non trascurabile. Con i mezzi di cui dispone, l'Ufficio non può procedere ad analisi complete del rapporto costo/utilità, atte a garantire un impiego ottimale dei crediti attribuiti alla tutela dell'ambiente, ma ricorre comunque a tutta una serie di criteri per stabilire la priorità nell'impiego dei mezzi finanziari (rischio di giungere a situazioni irreversibili, immissioni particolarmente gravi, importanza nazionale di un determinato progetto, importanza dei provvedimenti per la sanità, riduzione degli effetti nocivi per le regioni esposte). I soldi meglio spesi sono quelli utilizzati per ridurre le immissioni inquinanti già alla fonte: divieto dei fosfati nelle liscive, riduzione del tenore in zolfo della nafta, nonché del tenore in piombo della benzina.

L'Ufficio incentra la sua attenzione sui *problemi globali dell'ambiente*, specie su quelli la cui soluzione va ricercata sul piano internazionale. Oggigiorno i provvedimenti di tutela ambientale vengono viepiù presi considerando la loro portata transfrontiera e badando al loro funzionale coordinamento ad opera delle organizzazioni internazionali. La cooperazione elvetica su questo piano comporta ovviamente un aumento di lavoro da parte dell'Ufficio.

Bastano queste poche osservazioni per mostrare la complessità straordinaria

del compito di questo Ufficio. Occorrono proprio ricerche interdisciplinari ed una stretta collaborazione tra l'amministrazione e la scienza per trovare buone soluzioni. L'Ufficio avverte quindi il bisogno di contare sull'aiuto delle università, delle stazioni federali di ricerca (segnatamente del laboratorio di prova dei materiali, dell'istituto federale per la sistemazione territoriale, l'epurazione e la protezione delle acque, le stazioni di ricerche agronomiche) nonché dei programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale (p. es. i programmi concernenti i problemi fondamentali dell'economia svizzera delle acque, l'economia dell'aria, l'inquinamento atmosferico o quelli concernenti i problemi delle materie prime e dei materiali). L'Ufficio per la protezione dell'ambiente ha bisogno di un'assistenza scientifica già per enucleare i problemi stessi, successivamente per analizzarli adeguatamente e infine per adottare i provvedimenti più appropriati. Ciò suppone, da un lato, che gli istituti di ricerca siano disposti a impostare i loro programmi di lavoro tenendo conto dei bisogni dell'amministrazione in questo preciso settore scientifico e, d'altro lato, che l'amministrazione sappia ammettere le vedute e i suggerimenti delle cerchie scientifiche e che sia pronta a trarne i risultati e le conseguenze che si impongono. Questa collaborazione amministrazione-scienza non risulta sempre facile e dà buoni risultati soltanto qualora tutti gli interessati si sforzino di ben comprendersi a vicenda. La collaborazione con l'EMPA, istituto particolarmente cooperativo rispetto all'Ufficio, si è rivelata preziosissima. Ma del resto è normale che, per assumere pienamente la loro missione e mantenere la loro libertà d'azione, i centri di ricerca rifiutino di lasciarsi eccessivamente imbrigliare nella fornitura di prestazioni di servizio chieste dall'amministrazione. D'altro lato, le stazioni federali, in ogni caso, sono tenute ad incentrare più particolarmente i loro lavori proprio sui problemi che lo Stato centrale deve risolvere. Vi è qui una radice di possibili conflitti d'interesse e, per metterla bene in luce, l'Ufficio per la protezione dell'ambiente ha redatto, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, un rapporto nel quale vengono definiti i bisogni dell'amministrazione quanto a prestazioni di servizi nel settore scientifico.

La complessità del compito è dovuta anche al fatto che, giusta il nostro ordinamento giuridico, la protezione dell'uomo contro i pericoli ambientali è regolata in modo assai vario. Il migliore esempio di questa varietà ci è fornito dal caso delle sostanze ecologicamente pericolose: a seconda dell'uso che ne vien fatto o del modo in cui l'uomo ne risente gli effetti, il pericolo non è identico e la sostanza stessa è sul piano normativo trattata in modo diverso. La legge sulla protezione delle acque o la legge sulla protezione dell'ambiente non trattano affatto gli stessi pericoli come, per esempio, la legge sulle derrate alimentari, la legge sui tossici o la legge sull'agricoltura. Ne viene che l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente, l'Ufficio della sanità, l'Ufficio veterinario o l'Ufficio dell'agricoltura ricevono la missione di difendere interessi pubblici molto diversi. L'esempio della diossina lo dimostra sufficientemente: questa sostanza molto tossica, e ormai tristemente celebre, non figura nemmeno nella lista dei veleni compilata dall'Ufficio federale della sanità dacché è ignota nel commercio dei tossici; invece essa esiste solo come sottoprodotto risultante da taluni processi chimici.

La legge sui veleni mira a proteggere i consumatori e considera dunque unicamente da questo angolo le diverse sostanze, lo fa però in modo assolutamente esaustivo. Per contro la legge sulla protezione dell'ambiente non pretende affatto di recensire tutte le sostanze e nemmeno un sottogruppo di queste. Inoltre i pericoli presentati da queste sostanze non sono effettivamente gli stessi: così taluni prodotti utilizzati nella lotta contro i nocivi sono del tutto inoffensivi per l'uomo mentre fanno morire invece i pesci. Data questa complessità, risulta necessario sottoporre l'impiego di queste sostanze a restrizioni molto differenziate secondo il tipo di protezione cui si mira. La classe di tossicità indica il pericolo immediato che una sostanza fa correre all'uomo, ma non già il grado di pericolo per l'ambiente.

Per poter valutare i pericoli insiti in talune sostanze, ben diversi, come l'abbiamo detto, secondo l'uso che se ne fa, diviene necessario avere conoscenze speciali in settori anch'essi molto differenti. L'organizzazione attuale dell'amministrazione federale risponde a questi bisogni. La competenza di ogni ufficio non è funzione delle sostanze, bensì degli effetti che possono risultarne nonché dell'impiego che ne vien fatto. Ci si può porre l'interrogativo se non convenga prevedere per ogni caso una legge e un ufficio particolare. Trattasi di una questione d'organizzazione: comunque siccome tutti i problemi sono interconnessi, occorrerebbe affidarli ad un solo ed unico servizio amministrativo. In realtà, giusta la concezione attuale, si configura qui un compito complesso dell'amministrazione federale intera. Nuove leggi sono emanate ogni volta che le vecchie più non rispondono ai bisogni o diventano obsolescenti. Il carattere settoriale della legislazione di tutela dell'ambiente — considerata in senso ampio — è dovuto avantutto a cause storiche. Infatti via via che i nuovi bisogni venivano emergendo si è dovuto legiferare in tutta una serie di settori particolari, ma i provvedimenti presi in ciascuno di questi atti legislativi non potevano sovente essere ripresi tal quali nelle nuove disposizioni. Ne viene che una delle prime condizioni impostesi, allorché si cominciò ad elaborare la legge federale per la protezione dell'ambiente, fu quella d'evitare di creare una normativa che regolasse l'insieme del settore: bisognava invece mantenere le leggi particolari che risultavano ancora soddisfacenti (come p. es. quella contro l'inquinamento delle acque o la legge sui tossici ed altre). Ciò spiega perché, nella legge sulla protezione dell'ambiente, ci si è limitati, essenzialmente, a regolamentare settori particolari per i quali non esistevano ancora norme legali, come l'igiene dell'aria, il rumore, i rifiuti, le sostanze chimiche e la protezione del suolo. Tuttavia si è pur dovuto considerare il fatto che, segnatamente nei settori della protezione dell'aria e della lotta contro il rumore, già esistevano numerose leggi e ordinanze speciali che regolavano comunque taluni temi ben definiti (p. es. la legge sulla circolazione stradale con le sue prescrizioni concernenti i gas di scappamento e i rumori delle automobili). Concludendo, la legge sulla protezione dell'ambiente non doveva soltanto colmare delle lacune, bensì anche unificare organicamente tutte le disposizioni di tutela dell'ambiente già esistenti, ma disseminate in molti atti allonormativi.

Data questa struttura complessa, appare indispensabile che vi sia una collaborazione continuativa tra i diversi uffici federali interessati. Giusta le

informazioni forniteci dall'Ufficio, tale collaborazione funziona quasi sempre molto bene da uomo a uomo. Non appena devono trattare un problema concernente l'ambiente, gli uffici specializzati interrogano l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente. Peraltro questa collaborazione sarà ancora potenziata mediante l'obbligo di procedere agli studi di impatto ambientale. L'Ufficio mira sempre a convincere i suoi interlocutori.

Nell'ambito degli impieghi, l'Ufficio e il Dipartimento presero, già a contare dal 1981, le necessarie disposizioni per far fronte ai compiti derivanti dall'applicazione della legge sulla tutela ambientale, nonché da altri nuovi obblighi prevedibili. Dal 1981, l'Ufficio ha ottenuto dal Dipartimento la facoltà di creare otto posti suppletivi in totale ed è riuscito simultaneamente a liberare cinque posti nel suo effettivo globale. Inoltre l'Ufficio dispone, per lo studio delle questioni relative al deperimento delle foreste, di un credito straordinario cui può ricorrere per pagare dei periti. Ciò nonostante l'Ufficio riteneva, in un primo momento, che i compiti nuovi imprevisi rendessero necessari nove posti suppletivi; successivamente Dipartimento ed Ufficio hanno finito col valutare che tre o quattro posti potessero bastare a contare dal 1985. Questi nuovi posti dovranno essere assegnati all'Ufficio nell'ambito dell'attribuzione regolare dei posti in seno al Dipartimento. I compiti suppletivi connessi con la moria dei boschi saranno affidati ad ausiliari; qualora ne derivassero compiti continuativi, occorrerebbe esaminare l'istituzione di nuovi posti permanenti.

312 Protezione delle acque

Nel settore della protezione transfrontaliera delle acque, l'Ufficio collabora con i Paesi vicini in seno a quattro commissioni internazionali. In questi organismi, la Svizzera non può influire sulle decisioni se non in quanto membro. Il lavoro condotto innanzi dalla commissione per la protezione delle acque del lago di Costanza è, in questo ambito, del tutto esemplare. Sussistono talora grandi differenze tra i provvedimenti presi dai diversi Paesi e Cantoni come lo mostra l'esempio del lago Lemano o dei corsi e degli specchi d'acqua che formano la frontiera con l'Italia.

All'interno del Paese, l'esecuzione della protezione delle acque incombe ai Cantoni. Anche questo fatto limita l'influenza dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente. In taluni casi, la Confederazione ha emanato disposti esecutivi come l'ordinanza sui liquami; in altri casi delle norme elaborate da istituzioni private si rivelano efficaci quando trattasi di risolvere questioni tecniche. Allorché insorgono nuovi problemi, l'Ufficio assume il ruolo di consulente che gli è pure proprio. L'esecuzione da parte dei Cantoni del risanamento dei liquami è andato avanti in modo molto ineguale, tuttavia tutti i Cantoni hanno impostato un piano di disinquinamento che verrà realizzato essenzialmente entro il 1987.

L'Ufficio ha rappresentato su carte apposite l'inquinamento provocato, nelle diverse regioni del Paese, da talune sostanze tossiche. Si constata che la maggior concentrazione di fosfati vien riscontrata sempre a valle dei laghi.

L'inquinamento da sostanze organiche è troppo elevato, segnatamente nei corsi d'acqua di debole portata, ma il cui bacino è molto antropizzato. Da queste carte si può desumere che l'inquinamento si concentra precipuamente in taluni Cantoni industriali dell'Altipiano. Ma le carte mostrano poi soltanto le regioni dove sono stati fatti dei rilevamenti: per la Svizzera centrale e meridionale, per esempio, non si dispone ancora di alcun dato.

Nell'ambito della revisione, in cantiere, della legge sulla protezione delle acque, si prevede d'assegnare accresciuta importanza al principio della *protezione delle acque, modulata secondo i bisogni*. Comunque, l'articolo 17 della legge in parola, nel suo tenore anteriore e, a fortiori, a contare dalla modifica del 1^o gennaio 1981, consente, nelle regioni discoste o in quelle a debole densità di popolazione, di ricorrere ad altri sistemi diversi dal risanamento centrale delle acque usate. Sinora si era fatto troppo raramente ricorso alla possibilità, offerta già dagli articoli 18 e 21 della legge, di consentire deroghe al principio di stazioni centralizzate di depurazione.

I laghi dell'Altipiano — tra cui alcuni sono ancora fortemente inquinati — nonché il Lemano e il lago di Lugano, pongono ai responsabili della protezione delle acque problemi ancora ardui. Attualmente l'inquinamento lacuale da fosfati deriva parimente dall'agricoltura e dalle economie domestiche, dall'industria e dall'artigianato. Si prevede conseguentemente di introdurre nella legge disposti che prescrivano, per esempio, una sufficiente cubatura dei letamai nonché una proporzione tassativa tra la superficie del terreno da concimare e il numero dei capi di bestiame. In avvenire occorrerà, più accuratamente che in passato, combattere alla fonte l'inquinamento delle acque tramite il fosforo. Il Dipartimento dell'interno, convinto della fondatezza della domanda volta all'impiego di liscive senza fosfati, prevede di vietare, dopo un periodo transitorio, l'aggiunta di fosfati alle liscive. Bisogna però essere molto prudenti anche con l'impiego dei fertilizzanti agricoli. Analogamente manca tutt'ora una risposta soddisfacente alla questione dell'avvaloramento appropriato dei fanghi di depurazione. Per accelerare il risanamento di taluni laghi eutrofizzati (p. es. di quello di Baldegg), ci si è messi ad ossigenare ed a rimescolare l'acqua. Infine l'introduzione, prevista, di una quarta fase di depurazione nelle stazioni situate nei bacini d'alimentazione dei laghi, dovrebbe contribuire anch'essa a migliorarne lo stato di salute.

Per informare in modo semplice le persone, segnatamente gli agricoltori, che utilizzano sostanze pericolose per l'ambiente, l'Ufficio distribuisce, talora in collaborazione con altri servizi federali, dei fascicoli come «La campagna e i problemi ecologici» oppure «Istruzioni pratiche per la protezione delle acque in agricoltura».

313 Sostanze pericolose per l'ambiente

Giusta il principio dell'autocontrollo, tocca innanzi tutto al fabbricante stesso valutare se le sostanze che commercializza sono compatibili con le esigenze della tutela ambientale; le autorità intervengono solo a titolo sussi-

diario. Un'ordinanza sulle sostanze sarà emanata proprio in applicazione della legge per la protezione dell'ambiente: il nuovo testo recherà in allegato le sostanze considerate pericolose; queste sostanze verranno ripartite in gruppi e sottoposte a prescrizioni differenziate secondo il grado di pericolosità. Ci si occuperà prioritariamente di sostanze come le liscive, i detergenti e i detersivi, i prodotti fitosanitari, i prodotti xiloprotettivi, il pentaclorofenolo, i fosfati, i difenili policlorati, gli idrocarburi fluorati nonché il piombo e lo zolfo contenuti nei combustibili e nei carburanti.

Allorché nuove sostanze di base vengono introdotte sul mercato, esse vanno annunciate alle autorità e queste ne esamineranno la problematica connessa onde, occorrendo, prevenire i pericoli. Quando trattasi di sostanze già usuali, tale procedura è prevista soltanto per gruppi specialmente designati, per i quali il grado di pericolosità non è ancora sufficientemente noto.

314 Gestione dei rifiuti

Il trattamento dei rifiuti deve obbedire oggigiorno a tre principi: diminuzione, riciclaggio e eliminazione.

Nella misura del possibile i rifiuti non sono oggigiorno soltanto eliminati, bensì riciclati; in altri termini, sono reintrodotti nel circuito economico in quanto materie prime. Dal momento in cui il riciclaggio può effettuarsi in modo redditivo, i rifiuti vengono raccolti separatamente e riutilizzati. Sino a poco tempo fa si conosceva ben poco il genere e la quantità di rifiuti prodotti da un'agglomerazione; oggigiorno invece disponiamo di un'inchiesta fatta dall'Ufficio in tutta la Svizzera e questa veduta d'insieme può servire da fondamento prezioso per l'elaborazione della concezione futura di gestione dei rifiuti.

Dall'angolatura della tutela dell'ambiente, appare auspicabile che l'Ufficio possa promuovere, in una forma da definire, l'impiego di prodotti richiedenti poche materie prime e possa incrementare l'impiego di quelli composti di sostanze biodegradabili; tuttavia l'assenza di un fondamento legale gli preclude d'accedere a questo campo e quindi esso tenta, tramite una migliore informazione, d'attrarre l'attenzione del pubblico sulla quantità di materie prime necessarie alla fabbricazione dei diversi prodotti.

Per i *rifiuti detti pericolosi*, l'eliminazione resta l'unica soluzione proponibile. L'Ufficio deve coordinare le attività dei Cantoni in questo campo ed indicare le difficoltà che possono insorgere; esso sostiene la creazione di centri di raccolta per rifiuti speciali. Impianti d'incinerazione sono gestiti da aziende private. Come conseguenza dell'affare di Seveso, la legge sulla protezione dell'ambiente conferisce alla Confederazione le competenze necessarie per controllare il trattamento dei rifiuti pericolosi.

315 Protezione dell'aria

Per natura l'aria trovasi particolarmente esposta all'azione di fenomeni la cui fonte si trova all'estero. Sul piano planetario trattasi innanzi tutto di

proteggere l'ozonosfera che è uno strato particolare della stratosfera. Per lo spazio europeo, dei provvedimenti sono previsti nella convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e sono volti a ridurre l'entità delle piogge acide considerate come una delle cause della moria dei boschi che colpisce ormai ampie regioni europee e che non risparmia nemmeno il nostro Paese.

All'interno del quale, la rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) consente d'avere una veduta d'insieme dell'inquinamento atmosferico. È bensì vero che provvedimenti quali la riduzione del tenore di piombo nella benzina super e il rafforzamento delle prescrizioni concernenti i gas di scappamento hanno consentito di stabilizzare l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico dei veicoli a motore. Si tende, segnatamente diminuendo il tenore in zolfo della nafta, anche a una riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto al riscaldamento degli immobili. Se il traffico motorizzato è la causa principale dell'inquinamento da monossido di carbonio e ossido d'azoto, la maggior parte dell'anidride solforosa è prodotta dagli impianti di riscaldamento.

Il metodo scelto dalle autorità per determinare quale sia, in Svizzera, l'estensione dei danni cagionati alle foreste e per preparare provvedimenti adeguati è stato esposto, l'autunno scorso, innanzi alle nostre Camere; un rapporto del Consiglio federale sui risultati dell'inchiesta sarà pubblicato prossimamente. Per questa ragione tralasciamo di dilungarci su questo tema.

316 Lotta contro il rumore

La lotta contro il rumore — che rientra nella protezione contro le immissioni inquinanti — si effettua su diversi piani, molteplicità che è meno evidente di quella che si impone invece per la protezione dell'aria. La lotta antifonica si fa, in primo luogo, alla fonte, fissando valori limite per tutti i veicoli a motore, gli aerei ecc. A titolo complementare risulta necessario emanare prescrizioni che limitano nel tempo e nello spazio l'utilizzazione di apparecchi rumorosi nonché disposizioni tassative quali la limitazione della velocità. Inoltre misure relative alla costruzione degli immobili o alla sistemazione territoriale consentono di proteggere le zone abitative. Muovendo dal principio che i provvedimenti preventivi sono prioritari, ci si sforza d'evitare in radice le immissioni eccessive. Qualora queste superino nonostante tutto la soglia critica della nocività o della molestia, vanno prese misure di risanamento (p. es. in materia edilizia, per impedire la propagazione del rumore; nel traffico, per ridurre il livello sonoro in zone estese e così via). Qualora simili misure non siano attuabili, si potrà eccezionalmente prendere, al loro posto, provvedimenti d'isolazione acustica degli immobili esposti al rumore.

Gli inquinamenti dovuti al rumore sono valutati mediante valori limite d'immissione. Proposte concernenti tali valori limite sono state ormai preparate per quanto attiene al rumore del traffico (stradale, ferroviario, aereo) nonché per quanto attiene agli impianti di tiro civili (prossimamente anche

per impianti industriali e artigianali). A titolo sperimentale, i valori limite proposti sono già attualmente utilizzati nella pratica come norme indicative, nell'attesa che vengano definiti e resi obbligatori.

32 Conclusioni

La gamma dei compiti dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente è molto ampia, mentre il potere decisionale di cui l'Ufficio dispone è piuttosto ristretto. Da un lato, sono generalmente i Cantoni che attendono all'esecuzione; d'altro lato, la competenza dello Stato centrale è sovente delegata ad altri servizi amministrativi, così che l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente deve limitarsi ad un'opera di consulenza e di raccomandazione. Così stando le cose, è più difficile per questo Ufficio che per altri uffici distinguere i lavori necessari da quelli semplicemente auspicabili.

La direzione dell'Ufficio, nonché gli specialisti interrogati, hanno fatto ottima impressione alla commissione. L'ambiente di lavoro è buono; la volontà di far bene è evidente, come anche la comprensione del compito, che implica anche non poca diplomazia rispetto ad altri enti.

Nel 1980 ci si è limitati a precisare le disposizioni che consentono l'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque, mentre si sarebbero potute applicare tali e quali già prima di tale data. Contrariamente alla politica originariamente praticata dal nostro Paese in tema di protezione delle acque, occorre oggi tendere ad una protezione delle acque modulata secondo i bisogni e conseguentemente a uno snellimento deliberato delle esigenze poste nell'applicazione di taluni provvedimenti di risanamento.

Siccome l'esecuzione, come l'abbiamo detto, incombe in primo luogo ai Cantoni, la tutela dell'ambiente risulta in Svizzera realizzata in misura variabile dall'una all'altra regione. Nei Cantoni in cui la protezione è già molto progredita, si corre il rischio di talune frizioni per le tematiche per le quali l'Ufficio si è riservato il diritto di emanare norme, nell'interesse dell'insieme dei Cantoni. Per ora, le attività dello Stato centrale e dei Cantoni risultano in ampia misura ancora complementari, ma la situazione potrebbe mutare e non bisogna sottovalutare questa eventualità.

Tutto ben ponderato si può affermare che l'Ufficio dovrà, sotto l'impero della nuova legge di tutela dell'ambiente, continuare a prestare la massima attenzione alla collaborazione fra tutti gli interlocutori. Appare del pari essenziale assicurare un denso scambio di informazioni per tutte le questioni che interessano differenti interlocutori, e pensiamo qui non soltanto ai Cantoni, bensì anche e soprattutto agli istituti scientifici.

Non sempre è possibile delimitare con precisione la competenza dell'Ufficio federale, da un lato, e quella degli organismi incaricati dell'esecuzione delle leggi sui tossici, sulle derrate alimentari e sull'agricoltura, d'altro lato. Le parti interessate, quando avranno una certa prassi in materia, dovranno stabilire di comune accordo il riparto delle attribuzioni ed assicurare il coordinamento funzionale tra gli uffici federali.

Il personale dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente è appena appena sufficiente, ove si consideri l'ampiezza del campo d'attività; tuttavia l'Ufficio può dar prova di una certa flessibilità. Per questa ragione i compiti già prevedibili nel 1981 verranno eseguiti comunque con l'attuale effettivo di personale. Nuovi posti saranno creati solo qualora ulteriori compiti si imponessero con un carattere di permanenza; i compiti momentanei o transeunti verranno affidati a personale ausiliario.

Dal profilo della gestione degli affari amministrativi, bisogna rilevare che l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente è, tra gli uffici sinora visitati, uno di quelli in cui i mezzi gestionali, quali previsti nelle direttive del Consiglio federale sulla gestione degli affari amministrativi, sono concepiti nel modo migliore.

Elenco delle richieste trattate dalle Commissioni della gestione nel 1983

Ogni anno le commissioni della gestione ricevono numerose comunicazioni e richieste il cui esame serve loro assai nell'esercizio della funzione di alta vigilanza. Elenchiamo qui di seguito alcune richieste che sono state trattate nella debita forma in quanto affari distinti. Le richieste emananti da funzionari federali non vengono qui menzionate.

Le commissioni, come ogni anno, trovansi nell'impossibilità pratica di dar seguito a tutte le richieste; di norma tuttavia esse tengono pienamente conto, nell'ambito dell'alta vigilanza, delle argomentazioni messe innanzi.

1 Consiglio nazionale

1.1 *W. Ballmer, Morges, contro Tribunale federale delle assicurazioni*

L'Assemblea federale è vincolata dalla decisione del Tribunale federale delle assicurazioni che mantiene a 20 000 franchi l'ammontare dell'indennità destinata alla reintegrazione dell'istante; non è peraltro provato che intercorra un rapporto di causa a effetto tra l'infortunio e i mali di cui soffre l'istante.

1.2 *R. Crot/M. Carrea, Vevey, contro Tribunale federale delle assicurazioni*

È spiacevole che la persona in causa abbia dovuto aspettare un anno e mezzo prima che il Tribunale ordinasse un esame psichiatrico. Questo esempio illustra bene la lunga durata delle procedure giudiziarie: le commissioni della gestione hanno reiteratamente proposto e suggerito provvedimenti volti ad accelerare le procedure.

1.3 *W. W. Custer, A. H. Steiner e K. Flatz, Zurigo, circa le costruzioni del Politecnico federale*

Contrariamente ai pareri dei professori Custer e Steiner, la scelta dell'ubicazione fatta dal Consiglio federale ed approvata dal nostro Parlamento per la costruzione di un deposito per la biblioteca si è rivelata, sotto certe condizioni, perfettamente giustificata. Costruendo il nuovo edificio del dipartimento dell'elettronica del Politecnico non è stato neanche qui possibile accertare che l'amministrazione sia incorsa in colpe professionali o in un travalicamento di competenza, contrariamente a quanto pretende l'architetto Flatz. Tuttavia queste due istanze ci incitano a sottoporre i servizi della Confederazione, che fungono da committenti dell'opera e che assumono la responsabilità delle costruzioni, a un controllo interno più accurato da parte dell'amministrazione nonché a una vigilanza più rigorosa da parte del Parlamento.

1.4 *B. Dumont, Corcelles-près-Payerne, contro Tribunale federale*

Il diniego dell'assistenza giudiziaria gratuita, allorché la causa è manifestamente infondata, non ha bisogno d'essere motivato.

1.5 *S. Käch, Bienne, contro Tribunale federale*

Condannato, nel 1960, per aver avvelenato i bacini della piscicoltura di un concorrente, l'istante tenta, sinora senza successo, d'ottenere la propria riabilitazione. Comunque non abbiamo scorto nel decreto della Corte di cassazione del Tribunale federale alcuna violazione delle norme di procedura che possa giustificare un biasimo da parte delle nostre Camere. Senza contare che le prove addotte non sono sufficientemente convincenti perché il Parlamento si senta obbligato a prendere una misura eccezionale in favore dell'istante.

1.6 *T. Küng, Wädenswil, contro Tribunale federale*

È bensì vero che l'Associazione svizzera degli elettricisti gestisce, in base ad un contratto stipulato con la Confederazione, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, ciò nondimeno l'Associazione resta, per il rimanente, un ente puramente privato. L'azione in responsabilità contro un impiegato dell'Associazione, per fatti ricadenti nell'ambito d'attività retto dal diritto privato, va dunque mossa mediante una procedura civile.

1.7 *L. A. Minelli, Forch, contro Dipartimento federale degli affari esteri*

L'internamento di soldati sovietici si fonda sulla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. L'internamento in questione, siccome assicura a questi soldati uno statuto giuridico più favorevole, non viola dunque affatto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ancorché la privazione di libertà non sia stata pronunciata da un tribunale.

1.8 *V. Oehen, Sessa (TI), contro Tribunale federale*

Il sequestro del conto del console onorario della Repubblica del Ciad in Ginevra è stato mantenuto sulla base di una decisione del Tribunale federale, segnatamente poiché trattasi di un conto privato, per il quale non è possibile, secondo il Tribunale, determinare quale sia la parte di questo conto destinata a coprire le spese del consolato. L'Assemblea federale non è in grado di verificare la fondatezza di questa sentenza. Da un colloquio con i rappresentanti del Tribunale federale si deduce che non è affatto necessario che il Tribunale emani, in materia, delle direttive generali per gli uffici d'esecuzione e fallimento dei Cantoni.

1.9 *Schad & Frey SA, Berna, contro Ufficio federale di topografia*

La commissione della gestione, in seguito al reclamo concernente la nuova tariffa dell'Ufficio federale di topografia, peraltro approvata dal Tribunale federale, ha esaminato gli emolumenti riscossi dall'Ufficio, ma li ha trovati pienamente ragionevoli.

1.10 *G. Siegrist, Zurigo, contro Tribunale federale*

Spetta all'apprezzamento dei giudici stabilire quali documenti dell'inserto abbiano importanza tale da dover figurare nella motivazione della sentenza. Questa questione, dal momento che concerne l'applicazione del diritto, sfugge all'alta vigilanza esercitata dall'Assemblea federale.

1.11 *K. Staub, Zurigo, contro Tribunale federale*

Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita, allorché la causa è manifestamente infondata, non richiede d'essere motivato. Procedere altrimenti equivarrebbe ad affrontare un giudizio sulla materia già nello stadio della procedura di domanda d'assistenza giudiziaria. Inoltre, il Tribunale non ha violato affatto le norme della buona fede.

1.12 *Unione dei fabbricanti svizzeri di paste alimentari circa la riduzione dei dazi d'entrata sul grano duro*

Il postulato del 1967, concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili e chiedente la riduzione dei dazi sul grano duro, venne tolto di ruolo in occasione del rapporto di gestione del 1982 poiché il Consiglio federale si era dichiarato disposto a salvaguardare, anche in avvenire, gli interessi legittimi dei fabbricanti di paste alimentari.

2 Consiglio degli Stati

2.1 *H. Bucher, Aarau, contro Azienda PTT*

Il ritardo col quale l'iscrizione nell'annuario telefonico è stata corretta non è imputabile alle PTT, ma è dovuto alla lunga procedura giudiziaria sfociata nella dissoluzione della società in nome collettivo del richiedente.

2.2 *V. von Moos, Baden, circa i diritti dell'uomo*

Esaminando l'istanza non si è riusciti a scorgervi rimprovero alcuno contro le autorità federali: l'istanza stessa si rivela dunque priva d'oggetto.

2.3 *R. Rubattel, Losanna, contro Tribunale federale delle assicurazioni*

Il ricorso concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, ricorso sul quale il Tribunale non si è ancora pronunciato dopo nove mesi, non rappresenta affatto il caso tipico di un processo di durata insolita, ma può servire unicamente come esempio per ribadire la necessità di raccorciare la durata delle procedure.

Rapporto delle Commissioni della gestione alle Camere federali sulle ispezioni e richieste nel 1983 del 16 aprile 1984

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1984
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	21
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	84.028
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.05.1984
Date	
Data	
Seite	195-214
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 453

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.